

AMMORIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “COVID-19” (Cigo, Cigd, Fsba, Fis, Fondo di Solidarietà del Trentino)

Aggiornato il 18/06/2020



Provvedimento	Ammortizzatore Sociale con Causale “COVID-19”
Destinatari	Datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Durata trattamento	La durata massima dei trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario è estesa complessivamente a n. 18 settimane di cui: - n. 14 settimane fruibili nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 e il 31.08.2020 - n. 4 settimane fruibili nel periodo ricompreso tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020 Ferma restando la durata massima di 18 settimane (9 + 5 + 4), il Decreto _ prevede che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito della CIGO, dell'assegno ordinario (FIT/FIS) e della Cassa integrazione in deroga per l'intero periodo concesso, fino alla durata massima di 14 settimane possano fruire subito delle ulteriori 4 settimane , anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 (si ricorda che il DL Rilancio ha previsto la possibilità di fruire, anche prima del 1° settembre 2020, delle ulteriori 4 settimane solamente per le aziende dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche).
Lavoratori beneficiari	Lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti professionalizzanti, in forza al 23.02.2020 nonché quelli assunti dal 24.02.2020 al 25.03.2020, anche privi del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale

Domanda e termini di presentazione	Viene reintrodotto l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgere in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Le domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 52/2020 (ossia entro il 16 luglio 2020), se tale termine è posteriore al termine ordinario (fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di attività lavorativa). Per le sospensioni/riduzioni che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di presentazione è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020 (in precedenza era fissato entro il 31 maggio 2020). Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.
Periodi neutri	I periodi di ammortizzatore concessi con causale "COVID-19" non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dal D.Lgs n. 148/2020 (non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile e nemmeno in quelle della sospensione ordinaria per gli altri fondi)
Riferimento in Associazione	Se azienda con servizio paghe: Area consulenza del lavoro Solo associato: Area Politiche del Lavoro e Contrattazione
Principali riferimenti normativi	D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 artt. 68, 69 e 70 Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia); Inps: Circolare del 28 marzo 2020 n 47; Circolare del 20 marzo 2020 n 1287